



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto di Civitavecchia

Ordinanza

**"Modifiche articolo 3 del Regolamento del servizio di rimorchio nel porto e
nella rada di Civitavecchia"**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Civitavecchia:

- VISTA** la propria ordinanza n. 88 in data 31.08.2022 con la quale è stato reso esecutivo il *"Regolamento per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Civitavecchia"*, approvato in data 07 giugno 2022 con Decreto dell'allora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
- TENUTO CONTO** degli esiti delle riunioni cui hanno preso parte le associazioni di categoria e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale a seguito delle conferenze di servizi indette dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia sulla riorganizzazione del servizio di rimorchio richiesta dalla società "Rimorchiatori Laziali s.p.a.";
- CONSIDERATO** che in occasione della riunione del 21 marzo 2025 i rappresentanti delle associazioni di categoria hanno formulato parere favorevole e la locale Autorità di Sistema Portuale ha partecipato l'intesa alla riduzione dell'orario di servizio del terzo rimorchiatore (dalle ore 08.00 alle ore 17.00) rispetto a quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, del Regolamento sopra richiamato;
- VISTO** il proprio foglio prot. n. 22624 in data 03.04.2025 con il quale è stata trasmessa la proposta di modifica dell'art. 3, co. 1 del Regolamento del servizio di rimorchio al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
- VISTO** il Decreto in data 07.04.2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, pervenuto con nota prot. n. 7610 in data 09.04.2025, con il quale è stata approvata la proposta di modifica all'art. 3 del *"Regolamento del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Civitavecchia"* sopra richiamato;
- VISTO** l'atto di concessione stipulato in data 14 giugno 2022, registrato al n. 74/2022 del Registro degli atti formali, al n. 02/2022 del Registro delle

Concessioni e al n. 3/2022 del Repertorio degli atti, con il quale la Capitaneria di Porto di Civitavecchia ha concesso alla Società "Rimorchiatori Laziali SPA" l'esercizio del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Civitavecchia per la durata di anni 15 (quindici);

- VISTO** il Decreto n. 59 in data 15 giugno 2022 con il quale il Direttore Marittimo di Civitavecchia ha approvato l'atto di concessione sopra citato per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Civitavecchia;
- VISTO** il Dispaccio prot. n. 17960 in data 06.06.2022, dell'allora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, recante *"Ricognizione dei procedimenti relativi ai servizi tecnico nautici di competenza delle Autorità marittime"*;
- VISTA** Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante *"Riordino della legislazione in materia portuale"*, e ss.mm.ii.;
- VISTI** gli articoli 17, 26, 66, 101, 102 e seguenti del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 60, 138 e 139 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO** pertanto necessario, rendere esecutive le modifiche all'art. 3, comma 1 del *"Regolamento per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Civitavecchia"* sopra richiamato;

ORDINA

Articolo 1

A far data dalle ore 00:01 del giorno 18 aprile 2025 è resa esecutiva l'allegata modifica all'art. 3, comma 1, del *"Regolamento del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Civitavecchia"*, già approvato in data 07 aprile 2025 con il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne richiamato in premessa.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza e all'allegato Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174, comma 1, del Codice della navigazione e saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che potranno derivare alle personee/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Articolo 3

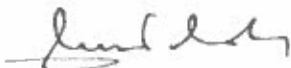
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Firmato Digitalmente da/Signed by:

MICHELE CASTALDO

In Date/On Date:

giovedì 10 aprile 2025 16:15:27



Il Comandante
C.V. (CP) Michele CASTALDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7
marzo 2005 n. 82 e norme collegate.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Capitaneria di porto di Civitavecchia

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMORCHIO NEL PORTO E NELLA RADA DI CIVITAVECCHIA

ARTICOLO UNICO

(Modifiche all'articolo 3 – Mezzi adibiti al servizio)

L'articolo 3, comma 1, del Regolamento del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Civitavecchia, approvato con Decreto in data 07.06.2022 dell'allora Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e reso esecutivo con propria Ordinanza n. 88 in data 31.08.2022, è modificato come segue:

"1. Al servizio di rimorchio devono essere adibiti n. 5 (cinque) rimorchiatori, di cui n. 4 (quattro) di prima linea e n. 1 (uno) di seconda linea, con un orario differenziato tra diurno e notturno come di seguito specificato:

- a) n. 2 rimorchiatori in servizio h 24;*
- b) n. 1 rimorchiatore in servizio dalle ore 08.00 alle ore 17.00;*
- c) n. 1 rimorchiatore su chiamata, con preavviso da effettuarsi entro le ore 17.00 del giorno precedente ovvero entro le ore 12.00 del giorno precedente se il giorno della richiesta coincide con il sabato o giornata festiva;*
- d) n. 1 rimorchiatore (di seconda linea) da impiegare per sostituzioni/emergenze o imprevisti picchi di traffico.*

Qualora il rimorchiatore di cui alla lettera b) debba essere impegnato per servizio di assistenza alle navi ormeggiate alla Torre Petrolifera, dovrà essere avanzata apposita richiesta secondo le modalità previste alla lettera c)."

Il Comandante
C.V. (CP) Michele CASTALDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e
norme collegate.

Firmato Digitalmente da/Signed by:

MICHELE CASTALDO

In Data/On Date:
giovedì 3 aprile 2025 15:56:26